

TI_GERICHTE 33.2001.44 vom 24. April 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-04-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2001.44

FR: TI_GERICHTE 33.2001.44 du 24 avril 2001

IT: TI_GERICHTE 33.2001.44 del 24 aprile 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.03.2002 33.2001.44 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.03.2002 33.2001.44 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.03.2002 33.2001.44

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2001.00044 TB /IR Lugano 14 marzo 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici con redattrice: Tanja Balmelli segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 7 maggio 2001 di _____ contro la decisione del 24 aprile 2001 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari ritenuto, in fatto 1.1. Con decisione 24 aprile 2001 la Cassa cantonale di Bellinzona (in seguito Cassa) ha respinto la richiesta di ottenimento di una prestazione complementare formulata il 31 gennaio 2001 da _____. Il rifiuto della rendita PC è riconducibile agli introiti del ricorrente che sarebbero superiori al fabbisogno dell'assicurato. 1.2. L'assicurato si è aggravato contro la predetta decisione con ricorso 7 maggio 2001 (doc. _), sostenendo: " (...) Il fatto è che questa decisione è stata basata su una situazione patrimoniale purtroppo assolutamente diversa rispetto a quella in cui mi trovo attualmente: infatti è stata costruita su dati fiscali che non hanno più ragion d'essere sul piano concreto, soprattutto a partire dal gennaio del 1999. Infatti, come già ho avuto modo di sottolineare ripetute volte nelle sedi amministrative più diverse, e come tengo a ribadire anche in questa specifica circostanza ricorsuale, se già nel 1997 e poi nel 1998 è venuta meno una parte cospicua del mio reddito, con atto notarile del 15.01.1999 ho donato a mio figlio _____ tutti i miei beni mobili ed immobili, comprensivi di un capitale di 100 mila franchi e di una quota di 1/5 di una casa sita in via _____ del valore di 177 mila franchi (e fra l'altro mi chiedo come mai, contrariamente alle indicazioni di ogni altro documento ufficiale, nella decisione di rifiuto impugnata risulti una cifra fantasiosa di 249170 franchi). Questa mia scelta è stata originata dalla volontà di consentire a mio figlio di estinguere (anche per conto del fratello _____) i debiti nel frattempo accumulati dalla ditta di famiglia, fondata già da mio padre e che ho diretto per lunghi anni. In effetti mio figlio _____, come fra l'altro è stato accertato dall'Autorità fiscale preposta alla vigilanza sulle successioni e sulle donazioni (e come è in ogni momento dimostrabile), ha utilizzato quanto ricevuto, come da me stabilito, esclusivamente a tal fine (questo tramite anche l'accensione di un'ipoteca del valore di 200 mila franchi sulla quota dell'immobile segnalato, dei cui oneri egli si è fatto interamente carico), per un ammontare complessivo di 300 mila franchi versati ai creditori dell'impresa. Tale atto di donazione è

stato per altro deciso ben prima della mia forzata entrata alla Casa _____, ed imposto come detto dall'impellente ed urgente necessità (per me prioritaria) di aiutare i miei figli a superare una grave situazione finanziaria che con i loro mezzi non potevano affrontare. Esso non è quindi da intendere in modo alcuno come tentativo di occultare fondi esistenti, bensì come una scelta obbligata sul piano morale. Un dato, questo, per altro riconosciuto in termini espliciti anche dal Consiglio di Stato che, con una decisione del 14.12.2000, ha pienamente accolto un mio ricorso (non diverso nella sostanza effettiva della forma e delle motivazioni rispetto a quello odierno) contro il calcolo della retta presso l'Istituto Casa per anziani _____ in cui dimoro (sottolineando come "il caso in esame presenti delle caratteristiche del tutto singolari, peculiarità che non permettono un'applicazione restrittiva delle direttive in questione, pena l'arbitrio", e aggiungendo che "si impone pertanto una deroga, in via del tutto eccezionale, con riguardo alla particolarità della fattispecie"). (...)

1.3. Stanti le precedenti censure, in data 11 maggio 2001 la resistente ha incaricato l'Ufficio stima di esperire una perizia sul fondo part. n. _____ RFD di _____ (doc. _) detenuto in comunione ereditaria dall'assicurato nella misura di una quota di partecipazione di un quinto. 1.4. Sulla base del referto peritale 27 marzo 2001 (doc. _), nella propria risposta 12 giugno 2001 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso a margine, poiché i redditi di cui l'assicurato poteva disporre sarebbero stati di gran lunga superiori al fabbisogno (doc. _). 1.5. Invitato a produrre eventuali altri mezzi di prova ed a prendere posizione in merito alla summenzionata perizia (doc. _), con osservazioni 30 giugno 2001 il ricorrente ha precisato ancora che " (...) Al di là del fatto che mio figlio mi ha ospitato a casa sua dal 1985 al 1998 (fintanto cioè che le mie condizioni di salute l'hanno consentito) senza chiedermi alcun contributo finanziario, quindi consentendomi di conservare i pochi beni che mi erano rimasti e che poi gli ho donato, è palese che in ogni modo una precisa contropartita a quell'atto esisteva ed è stata pienamente rispettata dal ricevente: la mia volontà (prioritaria e obbligata sul piano morale) di consentire con ciò l'estinzione dei debiti della ditta di famiglia purtroppo accumulati; per averne la conferma basta osservare gli allegati 3, 4 e 5 del mio ricorso, che appunto attestano in termini inequivocabili quanto asserito." (...) (doc. _) ed ha prodotto, inoltre, una perizia fatta allestire dall'arch. _____ con oggetto il succitato immobile. 1.6. A richiesta dell'Amministrazione (doc. _), l'Ufficio stima si è pronunciato sulla perizia di parte confermando integralmente il contenuto del proprio referto peritale 27 marzo 2001 (docc. _ e _). Conseguentemente, in data 17 settembre 2001 la Cassa ha ribadito la sua risposta di causa 12 giugno 2001 (doc. _). 1.7. Nel termine di dieci giorni assegnatigli da questo Tribunale, il ricorrente non ha prodotto alcuna osservazione in merito agli atti menzionati al precedente considerando. in diritto

In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2. Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto

esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.3. Per l'art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS. 2.4. Secondo l'art. 3a cpv. 1 LPC, " L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti." 2.5. Circa le spese riconosciute l'art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che " Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti: a. tassa giornaliera; b. importo per le spese personali (cpv. 2)." " Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti: a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa; b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie; d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)." 2.6. Ancora, giusta l'art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono: "a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato; b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi è preso in considerazione quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga; f. gli assegni familiari g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato; h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)" " Non sono computati come redditi determinanti: a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile; b. le prestazioni d'aiuto sociale; c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale; d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI; e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)" 2.7. In concreto, a far tempo dal 1° dicembre 1998 (cfr. doc. _) il ricorrente è degente in modo definitivo presso la Casa per anziani

_____ . A norma dell'art. 5 cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale. In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha stabilito che la retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è di 75 franchi (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001). Pertanto, per il calcolo del fabbisogno a' sensi delle prestazioni complementari gli si deve computare l'importo totale di Fr. 27'375.- (Fr. 75.- x 365 giorni). A tale ammontare vanno aggiunti Fr. 3'600.- (Fr. 300.- mensili x 12 mesi) a titolo di spese personali per gli assicurati ed il contributo fisso per l'assicurazione malattia. Correttamente la Cassa ha dunque ritenuto a titolo di fabbisogno l'ammontare totale di Fr. 34'071.-. 2.8. Con il suo gravame il ricorrente contesta il computo della sostanza alienata nel 1999. In proposito si rileva che la prestazione complementare persegue lo scopo di garantire un reddito minimo (Pratique VSI 1994 pag. 225). Di principio, per il calcolo della prestazione complementare, vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, pag.156/ 166; ZAK 1989 pag. 238). Di conseguenza è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni essenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355). Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; DTF 122 V 397 consid. 2). In questi casi la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I-1994 pag. 189 consid. 3a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b). La giurisprudenza si è limitata a riconoscere l'applicabilità del citato articolo se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 pag. 167 consid. 2b; CARIGIET, Ergänzungsleistungen, Zurigo, 1995, pag. 120). In ambito di prestazioni complementari e più precisamente di rinuncia a sostanza, secondo il TFA il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. Il TFA ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (Pratique VSI 1994 pag. 290). L'Alta Corte ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia (AHI Praxis 1994 pag. 284), trattandosi di retroattività impropria. Si evidenzia, infine, come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri

beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza alienata deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (cpv. 2) fino all'anno per cui è assegnata la PC (cpv. 3). Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989). Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436). La giurisprudenza ha precisato che la sostanza deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.). 2.9. Nel caso in esame è dimostrato dalla documentazione versata atti (doc. _) che, con atto di donazione e atto successorio di rinuncia per fine ereditaria rogato il 15 gennaio 1999 dall'avv. _____, l'assicurato ha ceduto gratuitamente al figlio _____ la propria quota di partecipazione di un quinto alla comunione ereditaria, come pure l'importo di Fr. 100'000.-. Nelle proprie osservazioni alla risposta della Cassa, tuttavia, l'assicurato ha contraddetto l'affermazione della resistente secondo la quale "il ricorrente ha donato al figlio i propri beni mobili e immobili senza contropartita alcuna" (cfr. consid. 1.5.). A suo dire, la donazione al figlio _____ sarebbe la controprestazione dello stato di cose che ha portato quest'ultimo ad ospitare il padre nella propria casa per il periodo 1985-1998 senza percepire alcunché, prima che il ricorrente venisse ricoverato in modo definitivo presso la Casa per anziani _____. In proposito, questa Corte rileva che, secondo l'art. 328 cpv. 1 CC, " I parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno". Di principio esiste pertanto, per legge, un obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli e viceversa. Nel caso di specie il ricorrente è stato ospitato per tredici anni dal figlio _____ prima di essere ricoverato nella Casa per anziani _____. A quell'epoca il ricorrente era già al beneficio di una rendita AVS/AI e disponeva quindi di una propria entrata economica. Il ricorrente non era dunque verosimilmente alloggiato e nutrito gratuitamente dalla famiglia del figlio _____. La circostanza non è comunque stata in alcun modo resa verosimile dal ricorrente. Secondo il dire stesso del ricorrente l'ospitalità sarebbe avvenuta senza nulla chiedere, e quindi senza che da ciò nasca un credito in favore del figlio. In proposito, questa Corte rileva che dalle dichiarazioni d'imposta dell'assicurato, in particolare dalla notifica di tassazione 1999-2000 presente agli atti dell'Amministrazione, non risulta esposta alcuna posizione debitoria che possa essere riconducibile al figlio con attinenza alla summenzionata ospitalità. A questo si aggiunge che anche in sede ricorsuale, come indicato, l'assicurato non ha comprovato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali (SVR 1996 KV Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pagg. 263 segg.; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 pagg. 210-211), che il figlio _____ ha contribuito al suo mantenimento con contemporanea nascita di un credito del figlio verso il padre. Tantomeno risulta quantificato e provato l'importo che quest'ultimo avrebbe erogato a favore dell'assicurato oltre alla rendita da questi percepita. In tali circostanze, la tesi del ricorrente secondo la quale la donazione di sostanza del gennaio 1999 sarebbe avvenuta contro prestazione adeguata fornitagli dal figlio in virtù della citata assistenza parentale, non può trovare accoglimento nella presente sede. 2.10. Circa la motivazione dell'essere stato accudito ed ospitato per anni dal figlio _____, questo TCA evidenzia ancora come essa sembri peraltro passare in secondo piano rispetto all'altra

motivazione data in più occasioni dal ricorrente per giustificare l'intera importante donazione al figlio. _____ ha infatti posto l'accento sul fatto che " (...) con atto notarile del 15.01.1999 ho donato a mio figlio _____ tutti i miei beni mobili ed immobili, comprensivi di un capitale di 100 mila franchi e di una quota di 1/5 di una casa sita in via _____ del valore di 177 mila franchi (...). Questa mia scelta è stata originata dalla volontà di consentire a mio figlio di estinguere (anche per conto del fratello _____) i debiti nel frattempo accumulati dalla ditta di famiglia, fondata già da mio padre e che ho diretto per lunghi anni. In effetti mio figlio _____, (...), ha utilizzato quanto ricevuto, come da me stabilito, esclusivamente a tale fine (...). Tale atto di donazione è stato per altro deciso ben prima della mia forzata entrata alla Casa _____ ed imposto, come detto, dall'impellente ed urgente necessità (per me prioritaria) di aiutare i miei figli a superare una grave situazione finanziaria che con i loro mezzi non potevano affrontare. Esso non è quindi da intendere in modo alcuno come tentativo di occultare fondi esistenti, bensì come una scelta obbligata sul piano morale. (...) (sottolineatura della redattrice) (doc. _) Ancora, nelle summenzionate osservazioni il ricorrente riferisce che " (...) è palese che in ogni modo una precisa contropartita a quell'atto esisteva ed è stata pienamente rispettata dal ricevente: la mia volontà (prioritaria e obbligata sul piano morale) di consentire con ciò l'estinzione dei debiti della ditta di famiglia purtroppo accumulati;" (...) (sottolineatura della redattrice) (doc. _) Inoltre, con il proprio ricorso l'assicurato ha prodotto principalmente un verbale di audizione steso dall'Ufficio delle imposte di successione donazione (doc. _) e una dichiarazione fiscale della Banca _____ concernente _____ (doc. _). Questa documentazione è indubbiamente tesa a dimostrare che il ricorrente ha agito al fine di aiutare finanziariamente il figlio _____ sul piano morale e senza alcun obbligo legale. E' opportuno in proposito precisare che il ricorrente è stato titolare della ditta individuale _____ con sede a _____ fino al giugno 1989, momento in cui l'attivo ed il passivo sono confluiti nella _____ detenuta dai figli _____ ed _____, entrambi soci. A sua volta, in data 10 febbraio 1994, detta società in nome collettivo è confluita nella neocostituita _____, che ha visto inizialmente il proprio consiglio di amministrazione composto dei due succitati figli. Successivamente, con la cessione gratuita da parte di _____ delle sue cinquanta azioni (corrispondenti al 50% del capitale azionario) al fratello _____, quest'ultimo è diventato amministratore ed azionista unico della predetta SA (cfr. citato verbale di audizione, doc. _). In conclusione, dal momento della cancellazione della propria ditta individuale, il ricorrente non ha più avuto alcun legame giuridico con le società sorte successivamente, né da un punto di vista gestionale (essere socio o membro del consiglio d'amministrazione), né dal profilo di una qualsivoglia partecipazione al capitale sociale e tanto meno al momento della donazione in discussione (gennaio 1999), allorquando la _____ era detenuta ed amministrata dal solo _____. Da ciò discende che la rinuncia alla propria sostanza (cfr. consid. 1.2.) è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata (cfr. consid. 2.8.). Sono infatti irrilevanti sia il motivo per cui la donazione è avvenuta, sia il fatto che, dopo tale atto, le circostanze si sono modificate in maniera inattesa. Conseguentemente, l'Amministrazione ha giustamente ritenuto che vi è stata rinuncia di sostanza e che, giusta l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, la sostanza alienata in questione deve essere computata retroattivamente. Anche su questo punto la decisione impugnata merita conferma. 2.11. A proposito del valore computabile della sostanza alienata si rileva che, secondo l'art. 17a OPC-AVS/AI, ai fini del calcolo della PC il valore della sostanza al momento della rinuncia viene riportato invariato al 1° gennaio dell'anno

che segue la rinuncia (cpv. 2) ed in seguito è ridotto annualmente di Fr. 10'000.- (cpv. 1) fino all'anno per cui è assegnata la prestazione (cfr. consid. 2.8. in fine). Nella fattispecie, il ricorrente censura la valutazione della part. n. _____ RFD di _____ esperita dall'Ufficio stima. Egli lamenta infatti che il referto peritale 27 marzo 2001 giunga ad un valore venale eccessivo (Fr. 1'500'000.-). Per l'art. 3c cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza. Giusta l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente. Secondo tali termini, nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l'immobile rappresenta effettivamente sul mercato. Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 pag. 195; RCC 1991 pag. 424). In una sentenza pubblicata in VSI 1994 pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un'altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell'immobile di sua proprietà. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) prevedono al N. 4010 che: " Il soggiorno in un istituto deve essere considerato permanente quando il beneficiario della PC ha disdetto il suo alloggio oppure se un ritorno a casa è molto improbabile." (N. 4010) Nel caso di specie, poiché l'assicurato è degente presso la casa per anziani _____ a far tempo dal 1° dicembre 1998 (doc. _), l'immobile posseduto in comunione ereditaria (part. n. _____ RFD di _____) non gli serve da abitazione primaria. Correttamente, quindi, la Cassa di compensazione ne ha computato il valore venale. 2.12. In proposito va rilevato che per determinare il valore commerciale l'Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.). Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, per la determinazione del valore corrente degli immobili l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell'Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137). In concreto la Cassa affida il compito all'Ufficio stima. Al riguardo va ancora rilevato che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, ha confermato l'operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.). 2.13. Con perizia immobiliare 27 marzo 2001 (doc. _), l'Ufficio stima ha fissato in Fr. 1'500'000.- il valore venale complessivo del fondo part. n. _____ RFD di _____, rispettivamente in Fr. 300'000.- l'importo imputabile all'assicurato, ritenuto come – fino al 1999 (cfr. doc. _) – quest'ultimo ne poteva beneficiare nella misura di un quinto. Con il gravame l'assicurato sostiene che il valore venale della sua quota di partecipazione – ormai alienata – debba essere ridotto. Egli menziona che l'intero fondo in questione è infatti detenuto da cinque persone in comunione ereditaria; pertanto, tale condizione diminuisce sia l'attrattività nei confronti di un acquirente sia il valore stesso della sua quota di partecipazione (Fr. 300'000). Il ricorrente ha inoltre prodotto una perizia allestita dall'arch. _____, secondo la quale al 5 giugno

1998 – momento della valutazione del perito di parte - la quota ereditaria alienata valeva Fr. 270'000.- (doc. _). Pendente causa, viste le censure ricorsuali, l'Ufficio stima, chiamato dalla Cassa a prendere posizione in merito ed esperito in data 11 settembre 2001 un secondo sopralluogo alla presenza di _____, ha provveduto ad una nuova valutazione dell'immobile ed ha riconfermato integralmente la propria precedente perizia, osservando in particolare che " (...) Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare: a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi; b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni; c) il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili; d) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione; e) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accessi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale. Dal riesame delle valutazioni contenute nella nostra perizia, riteniamo che non vi siano nuovi elementi che non siano già stati considerati dal perito incaricato di allestire la valutazione. Per quanto riguarda l'esistenza di una comproprietà, a nostro parere riteniamo che la stessa non influenzi il valore venale di un fondo. Nel Codice Civile Svizzero, sono indicate le disposizioni che regolano i rapporti di comproprietà (diritti e obblighi), che tra l'altro prevedono la possibilità di disporre come un proprietario e il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà. Pertanto sulla base dei considerandi sopraccitati riteniamo di dover confermare in tutto il suo aspetto la nostra perizia immobiliare." (...) (doc. _). 2.14. In proposito va rilevato che, secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332). Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell'amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95). Questa giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M). Dal canto suo il ricorrente ha invero cercato di contestare la perizia dell'Ufficio stima producendone una fatta allestire appositamente da un perito esterno. Tuttavia, il risultato finale non diverge ragguardevolmente dai referti peritali 27 marzo 2001 e 14 settembre 2001 (Fr. 270'000.- contro Fr. 300'000.-). Questa Corte evidenzia ancora come la perizia di parte risalga al giugno 1998 mentre quella ordinata dalla Cassa al marzo 1999. Pertanto, una differenza di Fr. 30'000.- equivalente quindi al 10% del valore venale della quota parte in discussione (Fr. 300'000.-), in funzione dell'attribuzione di una prestazione complementare, può essere in specie priva di ogni interesse (cfr. consid. 2.15.). Alla luce di quanto precede questo TCA non ha motivo di

ritenere che le perizie esperite dall'Ufficio stima siano inaffidabili: in effetti non vi sono elementi contraddittori agli atti. Di conseguenza, poiché le perizie si fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel ramo e la liceità delle perizie dell'Ufficio stima è già stata verificata da questa Corte e dal TFA, il valore venale del fondo in questione, stabilito pendente causa (Fr. 1'500'000.- rispettivamente Fr. 300'000.- per la quota di partecipazione alienata nel gennaio 1999 al figlio _____), va considerato corretto e può essere posto alla base della presente sentenza (cfr. summenzionata STFA del 27 febbraio 1998, ibidem). Anche considerando un valore corrente pari a Fr. 270'000.- il ricorrente supererebbe ugualmente abbondantemente con i propri redditi il limite del fabbisogno [(Fr. 270'000.- + Fr. 100'000.- della donazione in contanti - Fr. 10'000.- d'ammortamento - Fr. 25'000.- importo fisso) x 1/10 + (Fr. 24'720.- della rendita AVS + Fr. 5'040.- per il reddito ipotetico alienato) = Fr. 63'260.- di reddito contro Fr. 34'071.- di spese per il proprio fabbisogno]. 2.15. Il ricorso va quindi respinto siccome i redditi non privilegiati del ricorrente superano il suo fabbisogno. L'Amministrazione ha retamente negato una prestazione complementare al ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto .
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato

Ranzanici

Il segretario Ivano
Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.